



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SASSARI

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza in camera di consiglio del 25 settembre 2018 in ordine al reclamo in tema di diritto allo studio proposto ex art. 35 bis OP da [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], detenuto nella CC di [REDACTED] in regime di art. 41 bis OP; sentiti in contraddittorio l'Interessato (collegato mediante idoneo sistema audio-video), il PM e la Difesa; visti gli atti, è stata emessa la seguente

ORDINANZA

1. [REDACTED] propone reclamo avverso la decisione della Direzione (v. provvedimento del 16 gennaio 2018, parzialmente modificato il 2 luglio 2018) di consentirgli l'utilizzo di personal computer (PC) dell'Amministrazione solo per un'ora al giorno (inizialmente dalle 16:00 alle 17:00, attualmente dalle h 12:00 alle 13:00), in alternativa alla saletta di socialità e con la precisazione che *"se fruisce di due ore consecutive di passeggio non potrà utilizzare il computer"*, e avverso l'omessa consegna di CD e DVD allegati ad alcuni libri da lui acquistati durante la permanenza nella CC di Cuneo.
2. Deduce che una sola ora di utilizzo è insufficiente in rapporto alle proprie esigenze di studio (è iscritto alla locale Facoltà di Giurisprudenza, nella quale sono previsti anche esami attinenti all'informatica) e che le limitazioni imposte svincolano la finalità igienico-sanitaria soddisfatta dalla permanenza all'aria aperta e la finalità ricreativa-culturale correlata all'utilizzo della sala socialità: chiede, pertanto, di poter utilizzare per ragioni di studio il computer per quattro ore giornaliere all'interno della propria cella, il che non rappresenterebbe alcun rischio per la sicurezza, ma anzi agevolerebbe il suo percorso rieducativo. Sollecita, inoltre, la consegna dei supporti di sua proprietà, acquistati per l'apprendimento dell'uso del computer.
3. La Direzione con nota del 21 maggio 2018 ha dedotto che l'attuale normativa che disciplina l'uso del PC da parte di detenuti in regime ex art. 41-bis non ne prevede l'utilizzo all'interno della camera detentiva, ma solo in appositi spazi (sala socialità) e che detto utilizzo non può comportare la permanenza dell'interessato fuori dalla camera detentiva oltre il limite normativo. Ha inoltre fatto presente che nell'istituto sassarese sono numerosi i detenuti che utilizzano il PC dell'Amministrazione, la quale dispone di soli due apparecchi, per cui è consentito l'uso giornaliero per un'ora ciascuno, secondo un apposito calendario. Quanto ai supporti acquistati dal detenuto in altro carcere, rileva che gli stessi, in quanto creati con sistemi operativi obsoleti, non possono essere letti dai sistemi installati nei PC dell'Amministrazione.
4. Il Regolamento Interno del Reparto 41-bis è conforme alle previsioni dell'art. 14.1 della Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, secondo cui per motivi di studio è ammesso l'uso di PC fissi messi a disposizione dall'Amministrazione in apposite sale separate; tale utilizzo deve avvenire in tempi e con modi tali da scongiurare che siano sovvertite le caratteristiche e le finalità del regime e non dovrà comportare la permanenza dell'interessato fuori dalla camera detentiva oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. In ipotesi di necessità di visionare atti per un tempo maggiore, l'interessato potrà chiedere alla Direzione (che dovrà vagliare attentamente le esigenze

prospettate) l'autorizzazione all'acquisto di apparecchi (come ad es. lettori DVD) privi di connessioni esterne, da utilizzare per la consultazione di documenti all'interno della propria camera detentiva, per il tempo strettamente necessario.

5. In udienza [REDACTED] ha insistito nel reclamo, come pure il suo Difensore, mentre il PM si è rimesso alla decisione dell'Ufficio.

In esito alle indicate risultanze, il reclamo risulta parzialmente fondato e pertanto va accolto per quanto di ragione, nei sensi e nei limiti brevemente esposti nel proseguo:

6. Il diritto allo studio è tutelato al più alto livello, a tutti, dall'art. 34 Cost. e viene ribadito specificamente per i detenuti dagli artt. 12, 15, 19 OP e dagli artt. 1, 16, 21, 41, 43, 44 e 59 Reg. OP.
7. Come precisato dal menzionato art. 1 Reg. OP, l'offerta di interventi diretti a sostenere gli interessi culturali del detenuto fa parte del trattamento rieducativo. E' ben noto, del resto, come l'istruzione, quindi l'accesso alla cultura, rappresenti uno strumento essenziale di crescita individuale e sociale, quindi uno strumento prezioso per favorire una riflessione critica del proprio passato criminale e delle spinte devianti di carattere personale e ambientale.
8. Tale interesse, e il corrispondente diritto, ha natura diversa da quelli, pure garantiti dall'ordinamento, alle relazioni interpersonali (essendo l'uomo un animale sociale che non può vivere a lungo completamente isolato, pena gravi ripercussioni psico-fisiche) e alla permanenza all'aria aperta (indispensabile per la salvaguardia di essenziali esigenze igienico-sanitarie, oltre che psicologiche).
9. La contestata disposizione dell'Amministrazione, invece, cumula e confonde indebitamente tali profili, imponendo al detenuto che ha bisogno del computer per esigenze di studio di rinunciare alla fruizione della sala socialità con i compagni di detenzione oppure alla seconda ora di permanenza nel cortile. In questi termini, pertanto, la soddisfazione di un diritto riconosciuto dall'ordinamento si traduce nell'ingiustificata compressione di altri diritti, pure riconosciuti dal legislatore, con l'inevitabile effetto di ripercuotersi negativamente anche sul primo, posto che in tal modo il suo esercizio viene di fatto disincentivato e scoraggiato, anziché tutelato e sostenuto, come dovrebbe essere secondo le pur chiare e molteplici indicazioni normative.
10. La Direzione sembra partire dall'assunto (presumibilmente rinvenuto nell'ambigua formulazione dell'art. 14.1 della menzionata Circolare DAP) che secondo la previsione normativa dell'art. 41-bis OP, il detenuto sottoposto a tale regime differenziato debba permanere all'interno della propria camera di pernottamento 22 ore al giorno, e dall'ulteriore assunto che in tale camera non possa utilizzare il PC: tale doppia previsione ha la conseguenza che per poter utilizzare tale strumento l'interessato deve effettuare rinunce in ordine agli altri due diritti (si consideri, tra l'altro, che nelle più inclementi giornate invernali l'accesso alla saletta di socialità è in sostanza l'unica possibilità di incontro con i compagni di detenzione).
11. Gli assunti amministrativi non paiono condivisibili.
12. Nel respingere un ricorso del Ministro della Giustizia avverso un'ordinanza del TdS in sede in tema di fruizione di ore all'aperto, la Corte Suprema (v. Cass. Sez. I pen. n. 40761/18), ha chiaramente affermato che in esito a una lettura sistematica delle norme in materia, *"la sovrapposizione della permanenza all'aria aperta e della socialità costituisce un'operazione non corretta, poiché accomuna senza ragione due differenti ipotesi, la cui unica connotazione comune (e cioè lo stare al di fuori della stanza detentiva) mostra gli aspetti della irrilevanza che qui interessano. Parimenti si desume che la permanenza all'aria aperta risponde espressamente alla finalità di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale, tanto che sono previste le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico e tanto che essa deve perdurare almeno due ore al giorno e che la riduzione di essa a una sola ora al giorno è resa possibile soltanto nel rispetto della rigida condizione della sussistenza di ragioni eccezionali poste alla base di un provvedimento motivato. Peraltro, va anche annotato che il comma 2 quater dell'art. 41 bis OP, nel prevedere alla sua lettera f) che la sospensione di alcune regole del trattamento riguarda anche <la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, a una durata non superiore a due ore al giorno, fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art. 10>, non prevede affatto una compressione in via generale di tale permanenza all'aperto, ma rinvia alla disciplina generale (giacché è lo stesso art. 10 citato a prevedere che la permanenza all'aperto possa avvenire in gruppi). Tutto ciò non va sovrapposto alla*

c.d. socialità, termine che indica il tempo da trascorrere in compagnia all'infuori delle attività di lavoro o di studio: la socialità, quindi, viene fatta nelle stanze detentive, all'ora dei pasti (riunendosi in piccoli gruppi), oppure nelle apposite <salette>. Si tratta, in altri termini, di due distinte situazioni che hanno differente finalità e che, anche nell'impianto normativo, non risultano fungibili tra di loro: la permanenza del detenuto all'aria aperta risponde a esigenze igienico-sanitarie, mentre lo svolgimento delle attività in comune in ambito detentivo è valorizzato nell'ottica di una tendenziale funzione rieducativa della pena, che non può essere del tutto pretermessa neppure di fronte ai detenuti connotati da allarmante pericolosità sociale, come appunto quelli sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis OP (tanto è vero che questo stesso articolo prevede soltanto che siano <adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità>, ma non che la socialità sia cancellata). Così, stabilito che il tempo per le attività in comune deve essere consentito senza incidenza sul diritto a fruire delle ore di permanenza all'aperto, va osservato che, nella fattispecie, la limitazione de qua era stata disposta in assenza di ragioni eccezionali e specificate in provvedimenti, ma soltanto in attuazione di una normativa interpretata in senso ingiustificatamente restrittivo".

13. Ebbene, si desume dai principi ricordati e riaffermati dal giudice di legittimità (pur direttamente concernenti, nella fattispecie esaminata, un diverso profilo della questione) che la sovrapposizione operativa di sfere di diritti diversi è un'operazione scorretta e come tale censurabile, stante la diversità degli interessi protetti, ciascuno dei quali deve trovare piena tutela; che la permanenza all'aperto, la socialità, il lavoro e lo studio sono diritti diversi, che non possono essere in concreto disciplinati l'uno a scapito degli altri; che la limitazione normativa ex art. 41- bis, co. 2-quater, lett. f) alla permanenza all'aperto è limitata alla permanenza all'aria aperta e non ad attività da svolgersi in spazi detentivi chiusi.
14. Discende da quanto sopra che l'utilizzo da parte di [REDACTED] del computer dell'Amministrazione, a lui riconosciuto per ragioni di studio, deve essere in concreto organizzato in modo tale da non pregiudicare né la fruizione in compagnia della c.d. saletta socialità né la sua permanenza all'aria aperta, la cui limitazione a una sola ora, ai sensi dell'art. 10 OP, può essere disposta soltanto per ragioni eccezionali, esposte in apposito provvedimento congruamente motivato, da ritenersi mancante nel caso di specie (non potendosi considerare – alla luce dei principi affermati dalla C.S. - ragione eccezionale valida a comprimere il diritto di permanenza all'aperto il semplice esercizio del diritto allo studio, non fungibile col primo).
15. Quindi l'ordine di servizio della Direzione disciplinante le modalità di utilizzo del PC, imponendo limiti ingiustificati comprimendo altri diritti (socialità e permanenza all'aperto), riverberanti indirettamente in maniera negativa sullo stesso diritto allo studio, comporta un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di tutti e tre tali diritti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, 6° co. lett. b) OP. La limitazione appare ancor più gravosa se considerata nel quadro generale di sospensione delle regole di trattamento e di conseguente sottrazione di molte possibilità trattamentali, anche fisiche e sportive, organizzate e partecipate.
16. Non rimane, conseguentemente, che disporre la disapplicazione parziale di tale ordine di servizio, in applicazione del principio generale dettato dall'art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, nelle parti in cui stabilisce che l'uso del computer debba avvenire in alternativa alla fruizione in compagnia della saletta di socialità e che è vietato utilizzare il computer in ipotesi di fruizione di due ore consecutive di permanenza all'aperto. La disapplicazione va eventualmente estesa all'art. 14.1 della Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, se interpretato in senso avallante l'illegittima disciplina della Direzione (l'ambigua formulazione dell'articolo, nelle parti in cui, disponendo che i computer vadano necessariamente utilizzati in sale separate, che il loro uso non debba sovvertire le caratteristiche e le finalità del regime differenziato e in particolare non debba comportare la permanenza del soggetto fuori dalla camera detentiva oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, sembrerebbe ribadire l'interpretazione dell'art. 41-bis, co. 2-quater, lett. b) OP - censurata dalla Corte di Cassazione in quanto ingiustificatamente restrittiva - nel senso di equiparare la permanenza in spazi all'aperto alla permanenza fuori dalla camera detentiva e di consentire scorrette sovrapposizioni di sfere attinenti a diversi diritti del detenuto).
17. Non si ravvisano nella normativa preclusioni all'utilizzo del PC all'interno della camera detentiva. E' comunque a discrezione dell'Amministrazione scegliere lo spazio destinato a tale utilizzo,

purché ciò avvenga senza compressione del diritto dell'interessato di accedere in compagnia alla sala socialità e di permanere due ore all'aria aperta.

18. Quanto alla durata dell'utilizzo, premesso che i PC a disposizione dell'Amministrazione sono soltanto due e che pertanto è necessario contemperare gli interessi di tutti gli aventi diritto, si osserva che il reclamante non ha adeguatamente giustificato la propria necessità di un utilizzo giornaliero per quattro ore, che non può considerarsi discendente in automatico dal semplice richiamo all'utilizzo fatto da altro detenuto, stante la naturale diversità delle esigenze singole, da valutare in concreto caso per caso. Si aggiunga che ai sensi dell'art. 14.1 della menzionata Circolare DAP, l'interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione l'autorizzazione all'uso di appositi apparecchi di modico valore, privi di connessioni esterne, per la consultazione di documenti in formato elettronico, relativi al suo corso di studio universitario, all'interno della propria camera detentiva, per il tempo strettamente necessario. L'istanza di ampliamento orario, pertanto, non può essere accolta.
19. Va respinta anche l'istanza di consegna di CD e DVD attualmente depositati in magazzino, posto che gli stessi non possono essere preventivamente controllati dall'Amministrazione, stante la loro incompatibilità tecnica, per obsolescenza progettuale, con il sistema operativo installato nei PC a disposizione. La mancanza di previo controllo comporta ovvio pregiudizio per le esigenze di sicurezza. Non si ravvisa, peraltro, pregiudizio dell'interessato, il quale comunque non potrebbe leggere tali supporti sul PC messo a sua disposizione dalla Direzione.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 666, 677 e 678 CPP e 35-bis OP;

in parziale accoglimento del reclamo;

previa parziale disapplicazione dell'ordine di servizio della Direzione dell'Istituto sulle modalità di utilizzo da parte del detenuto [REDACTED] del PC dell'Amministrazione, nelle parti in cui stabilisce che l'uso del computer è in alternativa all'accesso in compagnia alla saletta di socialità e che è vietato utilizzare il computer in ipotesi di fruizione di due ore consecutive di permanenza all'aperto, nonché la disapplicazione per quanto di rilevanza di altri eventuali atti amministrativi avallanti la censurata interpretazione della Direzione,

ordina

alla Direzione di consentire al detenuto [REDACTED], entro quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di utilizzare tutti i giorni il PC senza alcun pregiudizio dei suoi concorrenti diritti di fruire dell'accesso in compagnia alla saletta di socialità e di permanere due ore all'aria aperta.

Rigetta nel resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Sassari il 4 ottobre 2018.

LA MAGISTRATA DI SORVEGLIANZA

Luisa Diez